

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1483-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1970 (V. Stampati nn. 1351 e 2762)*

**d'iniziativa dei deputati SPONZIELLO, DI NARDO Ferdinando, MENICACCI (1351);  
GUNNELLA e COMPAGNA (2762)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 dicembre 1970*

Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare

**Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1971**

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento sottoposto al nostro esame trae la sua origine dai disegni di legge d'iniziativa degli onorevoli Sponziello ed altri (n. 1351 della Camera) nonché degli onorevoli Gunnella e Compagna (n. 2762 della Camera) relativi alla ulteriore modifica del testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581.

I due detti disegni di legge sono stati abbinati davanti alla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera, ed approvati in un testo unificato che modifica, oltre all'articolo 525 del codice di procedura civile, anche l'articolo 530 di detto codice.

La modifica dell'articolo 525 del codice di procedura civile, che eleva da lire 50 mila a lire 750 mila il limite massimo previsto nel terzo comma di detto articolo, riguarda il limite di valore della cosiddetta piccola espropriazione mobiliare.

Si tratta del limite di valore entro il quale il giudice provvede con decreto sulla vendita o sull'assegnazione, senza previa udienza per la audizione delle parti, ed entro il quale, per non essere tardivo, l'intervento dei creditori non privilegiati deve avvenire non oltre la proposizione del ricorso per la vendita o l'assegnazione stessa.

Non pare si possano sollevare serie obiezioni alla validità ed opportunità di una siffatta proposta.

Essa è giustificata da una serie di considerazioni che vanno dalla intervenuta graduale svalutazione della moneta alla sperimentata necessità dell'adozione di una procedura più snella tendente al realizzo del massimo possibile soddisfacimento delle ragioni del creditore col minimo possibile di aggravio di spesa del debitore; dalla necessità di ridurre i tempi della procedura esecutiva stessa alla necessità di diminuire il lavoro degli organi giudiziari di fronte al progressivo incremento delle esecuzioni mobiliari.

Il valore di lire 750 mila appare una accettabile barriera di divisione fra il soddisfacimento delle esigenze cui si è fatto cenno, e le maggiori garanzie per il debitore e per altri eventuali creditori, che sarebbero imposte da valori più alti, e che per detti valori più alti sono previste dalla legge.

L'esperienza fatta, del resto, ha confortato, come si è descritto, una siffatta impostazione; ed induce a considerare favorevolmente l'accoglimento della variazione del limite oggi esistente.

Nella massima parte dei casi, infatti, quando si tratta di espropriazioni mobiliari anche di un certo valore, il debitore non si presenta all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile, perchè non ha niente da dire.

Se avesse qualcosa da opporre, egli potrebbe giovare infatti dei rimedi previsti dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, essendo stato reso edotto dell'esistenza della procedura esecutiva sia dalla notifica del precetto che dall'esecuzione del pignoramento.

Nella discussione davanti alla Commissione Giustizia della Camera è sorta, invece, la preoccupazione che, in assenza dell'udienza per l'audizione delle parti, e data l'elevazione del valore della piccola esecuzione ad un limite non trascurabile com'è quello previsto dalle proposte di legge, si dovesse in qualche modo rendere edotto il debitore di quanto stabilito dal decreto pretorile.

Da ciò la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile con il seguente:

« Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso il Pretore provvede con decreto per la vendita. Il decreto è notificato al debitore, che entro dieci giorni può proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non è decaduto dal diritto di proporle. In ogni altro caso il Pretore provvede a norma dei commi secondo, terzo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

La Commissione Giustizia del Senato, favorevole nella sua grande maggioranza alla modifica dell'articolo 525 del codice di procedura civile nei termini sopra esposti, ha ritenuto di contro, in conformità al parere del rappresentante del Governo, che la suddetta modifica dell'ultimo comma dell'articolo 530 susciterebbe non lievi problemi e non sarebbe allo stato opportuna.

Essa infatti inciderebbe sulla struttura del processo, creando difficoltà, e possibilità di disarticolazioni, proprio nel momento in cui è in discussione, davanti alla Commissione Giustizia del Senato, una riforma organica del codice di procedura civile.

Nel merito, le obiezioni vanno dalle differenziazioni di regolamentazione che verrebbero instaurate fra la vendita e l'assegnazione alla creazione di un termine di opposizione che mal si concilierebbe con l'esistente sistema di opposizioni e con i termini previsti per le stesse; dalla difficile individuazione della natura (perentorietà o meno) di detto termine al mancato rapporto dello stesso con la data di fissazione della vendita (data che potrebbe essere anteriore alla sua scadenza); dall'aggravio di spese e dal mancato sveltimento di procedura determinato dall'attività per la notifica del decreto alla mancata contemporanea previsione dell'obbligo di notifica, assieme al decreto, del relativo ricorso, ai fini di rendere effettiva-

mente intelleggibile al creditore di quale esecuzione si tratti.

Tutto ciò, come si è scritto, è stato ampiamente svolto dagli interventi di vari componenti la Commissione, e da quello del rappresentante del Governo, il quale ultimo ha proposto che, qualora non si concordasse sul mantenimento puro e semplice dell'attuale dizione dell'articolo 530, il testo proposto dalla Camera dovrebbe essere comunque modificato ai fini di ovviare agli inconvenienti emersi dalla discussione.

La Commissione però, salve le riserve di qualche commissario sull'opportunità stessa della modificazione dell'articolo 525 del codice di procedura civile, ha ritenuto di proporre il mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 530 del codice di procedura civile, e di limitare quindi, per il momento, l'intervento legislativo, per tutte le ragioni suesposte, alla modifica dell'articolo 525 del codice di procedura civile nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si propone pertanto la variazione del testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile e successive modifiche nel testo approvato dalla Camera dei deputati e la reiezione di qualsiasi modifica, allo stato attuale, dell'articolo 530 del codice di procedura civile.

MONTINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare

## Art. 1.

Il testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile, così come modificati dall'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Art. 525 (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire settecentocinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

« Art. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare

## Art. 1.

Il testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile, così come modificato dall'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso il pretore provvede con decreto per la vendita. Il decreto è notificato al debitore, che entro dieci giorni può proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non è decaduto dal diritto di proporle. In ogni altro caso il pretore provvede a norma dei commi secondo, terzo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*Identico.*